

TRIBUNALE CIVILE DI BELLUNO

SEZIONE. LAVORO

MEMORIA DI COSTITUZIONE E DIFESA

PER

il Ministero dell'Istruzione (c.f.: 80185250588) - **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** (c.f.: 93028190663), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, c.1, c.p.c., dal Dirigente dott. Massimiliano Nardocci (c.f.: NRDMSM71S26A345V) con domicilio in L'Aquila, via dell'Arcivescovado, 8 (pec: usrab.contenzioso@postacert.istruzione.it)

RESISTENTE

CONTRO

Lucia FRATTURELLI (c.f.: FRTLUCU65P67I501R) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea Luccitti (c.f. LCC NDR 68T29 C632D) e dall'avv. Leonardo Favaro (C.F. FVR LRD 75C30 C111U) (pec: avvandrealuccitti@pec.ordineavvocatichieti.it, leonardofavaro@pec.ordineavvocatitreviso.it)

RICORRENTE

R.G. n. 31/2022

Udienza di trattazione scritta: 13/5/2022

Giudice: Dott.ssa Anna Travia



Con ricorso ex art. 414 c.p.c. datato 22 febbraio 2022, notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, l'odierna ricorrente ha chiesto all'Ill.mo Tribunale adito di *“dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile, o comunque disapplicare il Decreto Direttoriale prot. 111 del 14 luglio 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, ovvero comunque accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Lucia Fratturelli al mutamento di incarico di Dirigente scolastica per mobilità interregionale dall'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo (Belluno) verso una delle 5 sedi di Istituzioni scolastiche abruzzesi indicate, in ordine di priorità, nella domanda in data 21 giugno 2021, e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente di rilevare la domanda della ricorrente e di adottare i provvedimenti conseguenti;”*, con domanda di risarcimento danni e, in via subordinata, di dichiarare il diritto in capo alla ricorrente alla precedenza nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando la domanda *ex adverso* proposta in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto del ricorso per i seguenti motivi.

IN FATTO E IN DIRITTO

La dott.ssa FRATTURELLI Lucia è stata immessa nei ruoli della dirigenza scolastica della regione Veneto dal 1° settembre 2020 quale vincitrice del concorso **nazionale** ex DDG n.1259 del 23 novembre 2017 (all.1) e pertanto svolge servizio presso l'Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo.

Infatti, l'articolo 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che *“i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale”*.

Pertanto, il citato DDG n.1259 del 23 novembre 2017, all'art.15, comma 5, prevede che *“i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”, ovvero per un periodo di **tre anni**, come previsto dall'art. 19 del D.lgs. 165/01 e ribadito dall'art. 11 del CCNL dell'11/4/2006 per l'Area V secondo il quale l'incarico dei dirigenti scolastici ha la durata minima di tre anni e massima di cinque.*

Pertanto la Prof.ssa FRATTURELLI, all'atto dell'assunzione, sapeva già di essere tenuta a permanere nella regione Veneto per almeno tre anni.



Tuttavia, in data 30/06/2021 l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto trasmetteva all'USR Abruzzo la richiesta di mobilità interregionale in ingresso della dott.ssa FRATTURELLI Lucia, corredata del prescritto nulla-osta, contenente la dichiarazione personale di aver diritto ai benefici previsti dalla legge 104/92 per *“necessità di assistere i due genitori, entrambi dichiarati portatori di handicap in situazione di gravità”* e della documentazione a supporto della richiesta: verbali di accertamento della ASL con attestazione della disabilità dei familiari, e le dichiarazioni dei tre fratelli di non avvalersi dei benefici previsti dall'art 33 della legge 104/92.

Nella predetta domanda (all.2) la dott.ssa FRATTURELLI Lucia ha richiesto l'assegnazione a n. 5 sedi della regione Abruzzo tra quelle pubblicate da questo USR nell'elenco delle sedi vacanti allegato alla circolare AOODRAB 8558 del 14/06/2021. (All.3 e All.4), ovvero

- 1) I.C. “F. Masci” di Francavilla al Mare (CH);
- 2) Liceo Statale “G. Marconi” di Pescara;
- 3) Istituto Comprensivo di Manoppello (PE)
- 4) I.I.S. “De Titta-Fermi” di Lanciano (CH);
- 5) Liceo Scientifico “Galilei” di Lanciano (CH);

Si rende dunque necessario illustrare preliminarmente la procedura relativa all'attribuzione degli **incarichi dei dirigenti scolastici**.

Gli incarichi dirigenziali dei dirigenti scolastici sono assoggettati alla disciplina generale prevista dall'art.19 del D.Lgs n.165 del 2001, come modificato dall'art.3 della Legge n. 145 del 2002, nonché dall'art.25 del D.Lgs n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle disposizioni contenute negli articoli 11,13,e 20 del CCNL – Area V – sottoscritto in data 11/04/2006, nonché dagli articoli 7 e 9 del CCNL – Area V – sottoscritto in data 15/07/2010 e dagli articoli 12 e 53 del CCNL – Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 08/07/2019.

L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine previsto dall'articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 (all.5) e s. m. i., il quale prevede le seguenti “fasi”:

- a) conferma degli incarichi ricoperti;
- b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale;
- c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all'estero;
- d) mutamento d'incarico in pendenza di contratto individuale;



- e) mutamento d'incarico in casi eccezionali;
- f) nuovo incarico per mobilità professionale;
- g) mobilità interregionale.

Le sedi disponibili vengono quindi assegnate ai dirigenti scolastici seguendo un “ordine” determinato dal comma 5 dell’art. 11 del predetto CCNL –Area V 2006, che prevede, per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali, una sequenza di operazioni da effettuare dalla lettera a) alla lettera g).

Per quanto attiene alla “mobilità professionale”, si precisa che è un istituto non più in vigore, in quanto l’art.28 del CCNL Area V del 15-7-2010 (all.6) dispone la disapplicazione della lettera f) dell’art.11, comma 5 nonché dell’art. 18 del CCNL 11-4-2006. Pertanto non esiste più la distinzione in settori formativi degli incarichi dirigenziali.

Lo stesso “ordine” è ribadito dalla circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGPER. 17877 del 09.06.2021 (all.8) con la quale sono state fornite le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2021/2022.

Anche l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con nota prot. n. 8558 del 14/6/2021 (all.3) ha fornito indicazioni relative alle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, ovvero conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01.09.2021.

Si noti che l’USR Abruzzo ha espressamente chiarito che “il mutamento di incarico in pendenza di contratto, per ragioni diverse da quelle al punto seguente, potrà essere preso in considerazione contemperando le esigenze rappresentate dal richiedente con le esigenze di funzionamento delle Istituzioni scolastiche. Il mutamento di incarico in pendenza di contratto potrà essere disposto anche per documentate esigenze dell’Amministrazione a garanzia del buon andamento, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa”.

È importante premettere che l’ordine di cui all’art. 11 del CCNL 2006 non costituisce in alcun modo un diritto del dirigente scolastico, in quanto il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale non è obbligato ad assegnare necessariamente l’incarico richiesto.

Il predetto “ordine” è infatti funzionale all’attribuzione delle sedi vacanti, in quanto le sedi assegnate nelle fasi precedenti non saranno ovviamente più disponibili per le fasi successive.

In ogni fase, dunque, è il Direttore Generale che valuta l’opportunità di assegnare un determinato incarico, come precisato nella citata Circolare prot. n. 17877 del 09.06.2021 che recita “*In ciascuna delle*



precedenti fasi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 del D.Lgs. 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate, anche in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi delle Istituzioni Scolastiche richieste, così come desumibili dai documenti di programmazione delle stesse, al fine di tenere conto delle prioritarie esigenze di funzionamento delle scuole”.

Il richiamato art. 19, comma 1, del d.lgs. 165/01 prevede infatti che *“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”*

È in tale cornice normativa che occorre individuare i principi cardine da seguire nell'attribuzione, da parte dei direttori degli Uffici scolastici regionali, degli incarichi o mutamenti d'incarico.

Non a caso, infatti, le disposizioni legislative e pattizie su evidenziate fanno costante ricorso alle locuzioni *”attitudini e capacità professionali del singolo dirigente”* ,*”competenze organizzative possedute”* ,*”esperienze professionali e competenze maturate”*, tutte inevitabilmente ed evidentemente agganciate al sistema nazionale di valutazione della dirigenza scolastica, che, così come delineato dalla legge 107/2015, ai commi 93 e 94, è effettuata attraverso indicatori, individuati tenendo conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico, e deve essere coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale. La performance richiesta a ciascun dirigente è strettamente connessa alle specificità proprie dell'Istituzione scolastica di cui viene affidato l'incarico di direzione.

Pertanto, dalle predette norme si evince che il mutamento di incarico non costituisce un diritto del dirigente scolastico, bensì è il risultato di una valutazione effettuata dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale. Non può pertanto prevedersi un automatismo.

I vari contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo, infatti, nel disciplinare il conferimento ed il mutamento degli incarichi dirigenziali, nonché la mobilità professionale ed interregionale, richiamano i principi generali statuiti dal D.Lgs. n.165/2001 in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali.



Principi peraltro ribaditi della stessa nota Ministeriale nella parte in cui prevede che in ogni fase, secondo quanto previsto dal comma 1, dell'art. 19, del D.Lgs. 165/2001, si terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate.

Per i dirigenti scolastici, dunque, diversamente da quanto previsto per docenti e ATA, le norme pattizie non contemplano un diritto *tout court* nella scelta della sede, ampliando i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nell'affidamento degli incarichi dirigenziali.

A tal riguardo si osserva che a fronte delle esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione, deve riconoscersi in capo a quest'ultima una potestà in senso proprio e che la posizione soggettiva del lavoratore pubblico assume consistenza d'interesse legittimo, con connessa preclusione di azione di accertamento del "diritto" (vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 28 maggio 2008 , n. 5124).

Ne consegue che all'interesse del lavoratore alla sede richiesta devono contrapporsi, in virtù del principio di buon andamento costituzionale (art. 97 Cost.), le esigenze organizzative del datore di lavoro-Pubblica Amministrazione.

Si evidenzia a tale proposito quanto chiarito da Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 21/02/2019, n. 5191, secondo la quale "l'insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale è stata desunta da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell'incarico, scissione che giustifica anche la ritenuta inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. al passaggio dall'uno all'altro incarico".

Per quanto riguarda la **mobilità interregionale**, occorre precisare che la mobilità territoriale è un istituto contemplato dall'art. 9 comma 4 del C.C.N.L. 2010 per il personale dirigente dell'area V, quadriennio normativo 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007 (all.6), che appunto prevede : *"su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.*



In altre parole, le parti contraenti, nell'esercizio della loro autonomia, hanno previsto un meccanismo di mobilità interregionale tale da garantire, in via ordinaria, la continuità dell'azione dirigenziale, ovvero l'espletamento della stessa per tutta la durata dell'incarico, conferito per una durata di tre anni.

La limitazione dei posti conferibili per mobilità interregionale al 30% risponde del resto alla duplice esigenza di assicurare una distribuzione tendenzialmente uniforme tra le diverse regioni del personale dirigenziale, nonché all'esigenza di assicurare un contingente per le immissioni in ruolo, che per l'anno 2021/2022 sono state disposte attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso.

Si evidenzia che l'articolo 33, comma 5, della legge 104/1992, non riconosce un diritto incondizionato alla mobilità tale da rendere immediatamente recessiva ogni esigenza dell'Amministrazione ed ogni concorrente pretesa dei controinteressati, ciò che è reso evidente dall'inciso "ove possibile".

A supporto della tesi del carattere non incondizionato della pretesa di chi assiste un soggetto portatore di handicap si riportano qui di seguito alcuni precedenti giurisprudenziali della corte di Cassazione.

Sezione Lavoro, Sentenza n. 3896 del 18/02/2009: *"in materia di assistenza ai portatori di handicap, la norma di cui all'art. 33, sesto comma, della legge n. 104 del 1992, circa il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata nel senso che esso può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente a quest'ultima e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap. Tale diritto, tuttavia, non si configura come incondizionato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa(...)"*

Anche le Sezioni Unite nella sentenza n. 7945 del 27/03/2008 hanno statuito: *"Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso - come dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli implicati interessi*



costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettività (...).

Ancora la Sezione Lavoro nella sentenza n. 1396 del 25/01/2006 afferma: "il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - previsto dall'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992 - non è assoluto e privo di condizioni, siccome l'inciso "ove possibile", indicato nella stessa norma, richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto e il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi - soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività".

Dunque, **per un costante indirizzo giurisprudenziale il trasferimento in sede viciniora non è un diritto soggettivo incondizionato ma una situazione che deve essere comparata con gli interessi dell'Amministrazione Pubblica ad una corretta organizzazione ed assegnazione del suo personale**, riconducibile ad un interesse di rango costituzionale quale il buon andamento.

Chiarita la procedura relativa all'attribuzione degli incarichi dei dirigenti scolastici, risulterà agevole comprendere l'impossibilità per l'Amministrazione di accogliere la domanda presentata dalla ricorrente.

Innanzitutto si osserva che, da un punto di vista formale, la domanda della prof.ssa Fratturelli è palesemente errata, in quanto chiede il mutamento di incarico ai sensi dell'art.9, comma 3, del CCNL sottoscritto il 15 luglio 2010 - ovvero il mutamento di incarico all'interno della regione, nei casi di particolare urgenza e di esigenze familiari - mentre la mobilità interregionale è invece prevista dal successivo comma 4.

CALCOLO DELLE SEDI DISPONIBILI

Palesemente errata è anche l'individuazione delle sedi disponibili operata dalla ricorrente, che, nel tentativo di calcolare il "limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente" giunge a conclusioni assolutamente non condivisibili.

Infatti, in calce all'elenco delle sedi vacanti allegato alla circolare AOODRAB 8558 del 14/06/2021. (All.4) è indicato il numero di sedi da accantonare per i dirigenti scolastici collocati fuori ruolo e la tipologia di sedi vacanti.



Risulta inoltre indicata quella su cui è conferito un incarico nominale, ma è disponibile per altro incarico ai sensi dell'art.13, comma 4, CCNL 11.04.06 area V dirigenza scolastica.

Sono poi evidenziate quelle dimensionate ai sensi dell'art.1, comma 978, della legge n.178/2020 che, come previsto dalla circolare Ministeriale prot.n. AOODGPER 17877 del 09 giugno 2021, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale.

Da evidenziare che sono stati altresì pubblicati gli elenchi delle sedi sottodimensionate (all.9), e di tutte le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'art.1, comma 978, della legge n.178/2020 (All.10), indicando quelle su cui c'erano dirigenti titolari, che potevano partecipare ai movimenti come previsto al punto b) della Circolare Ministeriale n. AOODGPER 17877 del 09 giugno 2021 (All.8):

“I dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche che nell' a.s. 2021/2022 risultino sottodimensionate ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020, parteciperanno alle operazioni di mutamento di incarico, sia nel caso di naturale scadenza del contratto al 31 agosto, sia nel caso in cui il contratto non sia in scadenza.”

Le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell'art.1, comma 978, della legge n.178/2020 non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale poiché la norma “... non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato. La copertura finanziaria è prevista per un solo anno scolastico ...”, come riportato nelle premesse del D.M. n.157 del 14 maggio 2021 – Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022. (All.11).

La dott.ssa Fratturelli dunque interpreta in maniera errata le norme sul dimensionamento.

Deduce correttamente che le “sedi sottodimensionate” sono quelle che non soddisfano i parametri stabiliti dall'art.1, comma 978, della legge n.178/2020, ma **ignora completamente che quelle dimensionate ai sensi dell'art.1, comma 978, della legge n.178/2020 “non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale”.**

Eppure, nelle indicazioni operative di cui alla citata nota Ministeriale prot.n. AOODGPER 17877 (all.8) tale disposizione è chiaramente esplicitata alla **lettera f) mobilità interregionale**, ultimo capoverso,

“Si ricorda che le Istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della Legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021-Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale”



Tale disposizione è anche citata nella circolare di questo USR prot.n. AOODRAB 8558 del 14/06/2021 (all.3): “Al riguardo si precisa che le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’art.1, comma 978, della legge n.178/2020, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021 – Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2122 - non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale.”

Inoltre, **la predetta norma veniva rammentata direttamente all’avvocato della prof.ssa Fratturelli nella nota AOODRAB 12200 del 16/08/2021 (All.14)** di risposta all’istanza di accesso agli atti della ricorrente formulata in data 26/07/2021: << Si precisa - come ricordato nella Ministeriale prot.n. AOODGPER 17877 del 09 giugno 2021, punto f) mobilità interregionale – che “*le istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi della legge 30 dicembre 2020 n. 178/2020 articolo 1 comma 978, come previsto dal D.M. n.157 del 14 maggio 2021 – Dotazioni organiche dirigenti scolastici a.s. 2021/2022, in corso di registrazione, non rientrano nel computo delle sedi di disponibilità per mobilità interregionale.*” >>.

Dunque, la predetta disposizione implica che **tutte le sedi che rientrano in questa categoria non devono incrementare le facoltà assunzionali e quindi devono essere sottratte dal computo delle disponibilità, anche quelle occupate.**

È importante evidenziare, appunto, che il fatto che vi fosse già il dirigente titolare su quelle sedi ha implicato di dover accantonare una sede vuota normo-dimensionata secondo i parametri di cui all'art. 19, comma 5, del DL n.98/2011 per ciascuno di essi.

Inoltre le sedi per i dirigenti fuori ruolo sono accantonate numericamente.

Pertanto, l’esatto computo delle disponibilità è: 24 sedi meno 6 sedi per i dirigenti collocati fuori ruolo e meno 11 sedi dimensionate per legge 178/2020, uguale 7 disponibilità.

A richiesta delle **OO.SS. regionali di categoria** con nota AOODRAB 8896 del 17/06/2021 è stato precisato il suddetto numero delle sedi vacanti ed il numero delle richieste accoglibili da fuori regione, in base alla previsione contrattuale. (All.12), chiarendo che “*Infatti dalle 24 sedi vacanti pubblicate vanno sottratte le 6 sedi da accantonare per i dirigenti scolastici collocati fuori ruolo e le 11 istituzioni scolastiche dimensionate ai sensi dell’art.1, comma 978, della legge n.178/2020.*”

In seguito, si è resa disponibile un’altra sede di dirigenza scolastica. Con successiva nota AOODRAB 9959 del 06/07/2021 (all.13) è stato dunque integrato il numero delle sedi vacanti e nuovamente precisato il numero di richieste accoglibili da fuori regione, in base alla previsione contrattuale. Pertanto, il numero delle sedi vacanti e disponibili nella regione Abruzzo, a seguito di questa disponibilità sopraggiunta, è



passato a **n. 8 unità, di cui soltanto n. 2 da poter utilizzare per la mobilità interregionale in ingresso da altre regioni.**

Entrambe le note sono state pubblicate sul sito web dell'USR Abruzzo.

L'art. 9, comma 4, del CCNL 15 luglio 2010 per l'Area V della Dirigenza scolastica dispone di destinare alla mobilità interregionale in ingresso "fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente", **pertanto a fronte di n. 8 posti vacanti e disponibili, il numero massimo di richieste accoglibili sui posti vacanti è di sole due unità.**

Dunque l'USR Abruzzo non ha compiuto alcun errore, è invece errato il calcolo della ricorrente, quando afferma che la quota-limite del 30% individuata dall'art. 9, comma 4, del CCNL del 15 luglio 2010 si applica a n. 17 (18) sedi.

In realtà, come sopra dimostrato, la quota del 30% su n. 8 posti vacanti e disponibili comporta che le sedi da poter destinare alla mobilità interregionale sono solamente due.

CRITERI E PROCEDURA

In definitiva, alla mobilità interregionale è destinato – per espressa previsione contrattuale – un numero limitato di posti, pari al 30% delle vacanze annuali; sui posti disponibili in ciascuna regione concorrono tutti i dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli regionali di tutta Italia che siano interessati a trasferirsi in una data regione e che abbiano ottenuto il nulla osta dall'Ufficio scolastico regionale di appartenenza al momento della presentazione della domanda. La limitazione alla quota del 30% dei posti vacanti risponde anche all'esigenza di assicurare l'accesso ai ruoli agli idonei del concorso, in attesa di nomina.

Si evidenzia che per quanto riguarda la regione Abruzzo sono pervenute n.25 richieste di mobilità interregionale con nulla-osta, **di cui ben n.23 con richiesta di precedenza per legge 104/92.**

La regione Veneto ne ha trasmesse cinque fornite di nulla osta.

Ne emerge che quasi tutte le richieste di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici pervenute sono supportate da motivazioni per legge 104/92.

Nell'ipotesi – oltremodo verosimile - che il numero degli aspiranti alla mobilità sia superiore al numero di posti disponibili, è in capo all'Ufficio scolastico regionale nei cui ruoli gli aspiranti ambiscono ad entrare, di adottare criteri che consentano di individuare i soggetti a cui riconoscere la mobilità, escludendo quelli eccedenti. E ciò indipendentemente dalla concessione dell'assenso alla mobilità interregionale eventuale concesso dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza del dirigente scolastico.



L'USR Abruzzo ha applicato - in ogni fase dei movimenti - la raccomandazione di tenere "in debita considerazione la disciplina prevista dalla legge 104/1992", prevista dalla nota Ministeriale prot.n. AOODGPER 17877 del 09 giugno 2021 - **considerando prioritariamente le richieste per L.104/92 personale, a seguire le richieste per L.104/92 per assistenza a familiari e poi le richieste di mobilità per altre motivazioni.**

Il numero limitato di posti destinato alla mobilità interregionale in ingresso - n. 2 rispetto alle n.25 richieste pervenute – ha quindi consentito all'USR Abruzzo di poter accogliere solo due richieste per L.104/92 personale, come infatti risulta dall'Allegato 1) del decreto n.111 del 14-07-2021 (all.15) che assegna alla mobilità interregionale in entrata solamente due dirigenti scolastici.

In sostanza, i criteri utilizzati dall'USR Abruzzo sono gli stessi già citati nel ricorso stesso, ovvero *"quelli indicati dalla L. 104/1992 (richiamata dall'USRA nella Nota prot. 8558 del 14 giugno 2021 [...]), nonché dall'art. 19 D.Lgs. 165/2001 (cui lo stesso MIUR rinvia nella Nota prot. 17877 del 9 giugno 2021 – [...])"* Dunque la ricorrente dimostra di conoscerli, e non potrebbe essere diversamente, essendo stabiliti dalle norme citate.

Pertanto, i criteri di scelta utilizzati dall'USR Abruzzo sono i medesimi che ha elencato l'USR Veneto nella sua circolare, e rispecchiano i criteri normativi e contrattuali citati.

L'USR Abruzzo non ha esplicitato per iscritto i suddetti criteri poiché, in assenza di precedenti accordi sindacali nazionali e regionali sulla materia, poteva risultare arbitrario.

Né si è potuto procedere a stipulare nuovi accordi con le OO.SS. regionali di categoria, in quanto gli artt. 5 e 7 del CCNL 8 luglio 2019 hanno modificato il sistema delle relazioni sindacali per l'Area Istruzione e Ricerca, limitando il livello regionale alle sole attribuzioni previste dall'art.5, comma 5 (confronto sui criteri generali per il conferimento delle reggenze).

Come già specificato dall'USR Abruzzo nella citata nota AOODRAB 12200 del 16/08/2021 (All.14) di risposta all'istanza di accesso agli atti della ricorrente formulata in data 26/07/2021, **la circolare AOODRAB 8558 del 14/06/2021 - pubblicata sul sito web di questo USR - esplicita i criteri normativi e contrattuali da utilizzare nelle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici e costituisce l'informativa fornita alle Organizzazioni regionali sindacali dell'Area Istruzione e ricerca.**

Inoltre, le operazioni di analisi delle singole richieste e le conseguenti decisioni di accoglimento o diniego non prevedono la stesura di "verbali" o "graduatorie" di assegnazione dei posti.

A tale riguardo si osserva che non sussiste alcun obbligo di procedere a stilare verbali e graduatorie.



E non potrebbe essere altrimenti, in quanto per la mobilità dei dirigenti scolastici non è prevista alcuna normativa simile a quella utilizzata per il personale docente che disciplina i punteggi da attribuire o le precedenze per singole casistiche rispetto agli altri richiedenti.

Nel conferimento degli incarichi dirigenziali per mobilità, infatti, il Direttore Generale non deve seguire rigide regole che determinano graduatorie con punteggi, ma piuttosto valutare le richieste dei Dirigenti, contemperandole con le esigenze dell'Amministrazione.

Si richiama a tale riguardo l'art.19, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.. e si evidenzia la discrezionalità che il Direttore Generale ha nel conferimento degli incarichi dirigenziali a garanzia del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa delle Istituzioni scolastiche.

Dunque, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, **tutte le richieste di mobilità interregionale fornite di nulla osta pervenute sono state adeguatamente vagliate ed esaminate dall'USR Abruzzo, inclusa quella della prof.ssa Fratturelli.**

Le determinazioni assunte dall'USR Abruzzo sono stata comunicate con il decreto con cui si rende noto l'esito della procedura, ovvero il DDG n. 111 del 14/7/2021 pubblicato sul sito web di questo USR (all.15), che riporta: *“ESAMINATE, anche in modalità comparativa, le istanze avanzate dai Dirigenti Scolastici interessati, tenuto conto delle diverse fasi delle operazioni di mutamento di incarico ed - ove possibile - delle preferenze espresse, ferma restando la valutazione discrezionale del Direttore Generale nell'attribuzione degli incarichi, a garanzia del buon andamento, dell'efficacia e dell'efficienza della azione amministrativa delle istituzioni scolastiche”*

ed anche: *“VISTE le domande di mobilità interregionale in entrata presentate dagli interessati e trasmesse dagli UU.SS.RR. di provenienza, corredate di nulla osta;”*

Le censure mosse al DDG n.111 del 14/07/2021 con cui si rendono noti gli incarichi dirigenziali conferiti sono pretestuose, perché si tratta di un atto generale soggetto a pubblicità e non può riportare i singoli casi specifici, che devono invece sottostare alla tutela della privacy e dei dati.

A fronte del numero elevato di richieste, rispetto alle disponibilità, sono stati adottati criteri uniformi di scelta.

Pertanto non è stato possibile accogliere la richiesta di mobilità interregionale della ricorrente poiché all'USR per l'Abruzzo sono pervenute n.25 richieste di mobilità interregionale con assenso, di cui ben n. 23 con diritto alla precedenza per legge 104/92, ed il numero limitato di posti destinato alla mobilità interregionale in ingresso - n. 2 rispetto alle numerose richieste pervenute - ha consentito di poter accogliere solo due richieste per L.104/92 personale.



Si osserva al riguardo che anche qualora, *per mera ipotesi*, i posti destinati alla mobilità interregionale fossero stati di più, la ricorrente non avrebbe comunque potuto presumere di aver diritto alla mobilità, in quanto potevano ragionevolmente sussistere altri dirigenti scolastici dotati della medesima o poziore precedenza e, a parità di precedenza, di maggiore diritto.

Infatti, ben potevano esservi ulteriori aspiranti da preferirsi alla odierna ricorrente.

Non vi è pertanto alcun elemento prognostico che consenta di ascrivere con ragionevole grado di probabilità alla ricorrente il conseguimento del beneficio della vita da lei reclamato con il presente ricorso, ovvero l'assegnazione al ruolo regionale dell'Abruzzo e pertanto il ricorso deve ritenersi infondato anche sotto tale profilo.

Peraltro, anche gli altri dirigenti scolastici che hanno presentato domanda di mobilità interregionale in entrata in Abruzzo e che non hanno visto soddisfatta la loro richiesta, si vedrebbero lesi nelle loro legittime aspettative, in caso di denegato accoglimento del ricorso della prof.ssa Fratturelli.

ACCESSO AGLI ATTI

Le scelte operate non sono soggette ad un “controllo generalizzato” quale quello che la ricorrente intende operare con la seconda richiesta in data 10/09/2021, diffidando a “rettificare in autotutela i provvedimenti sin qui adottati” ipotizzando operazioni non corrette nel calcolo delle disponibilità o nell'esame delle richieste.

In merito all'accesso agli atti, infatti, si rileva che ai sensi dell'art.24, c.3 della L.241/90, “*Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*”.

Nella stessa istanza del 10/09/2021 reitera le richieste già avanzate con la prima istanza, cui ha ricevuto risposta con nota n.12200 del 16/08/2021, pretendendo ulteriori chiarimenti particolareggiati quali il “numero di alunni riferiti a ciascuna delle “sedi dimensionate” e delle sedi “sottodimensionate” elencate nelle tabelle allegate alla circolare AOODRAB 8558 del 14.6.2021” che avrebbe potuto facilmente controllare nel provvedimento N. 110 del 12.07.2021, indicatole nella risposta del 16/08/2021 e pubblicato sul sito dell'USR Abruzzo (All.16 e 17).

Tale ultima richiesta, inoltre, con riferimento al numero delle domande e degli alunni, contrasta con il D.P.R. 184/2006, il quale prevede che “*Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti*” ed anche che “*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.*”



CONCILIAZIONE

Anche la richiesta di effettuare un *“tentativo di conciliazione”*, non previsto dalla normativa di riferimento, appare piuttosto fuorviante ed arbitraria.

Infatti, la prof.ssa Fratturelli ha presentato in data 29/07/2021 una *“richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.135 del CCNL del 29.11.2007”* relativa alla mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022.

L’USR Abruzzo ha risposto propriamente che *“[...] la norma contrattuale richiamata è riferita al personale del Comparto Scuola e non è applicabile al personale Dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca (ex area V), cui appartiene la dirigente scolastica Fratturelli”*

Invece nel ricorso si afferma che *“la ricorrente è ben consapevole che il suddetto strumento conciliativo è riservato al personale non dirigenziale del comparto scuola”*

Dunque, se ne era consapevole, non si comprende per quale motivo abbia invitato l’Amministrazione ad utilizzare una procedura inapplicabile.

Ma anche da un punto di vista sostanziale il tentativo di conciliazione risulta inutile, in quanto non sussistono elementi di chiarimento tra le reciproche posizioni, perché semplicemente l’USR non può accogliere tutte le domande in ingresso per carenza di disponibilità.

Da quanto fin qui esposto, risulta che l’USR Abruzzo ha adempiuto a tutti gli obblighi di trasparenza e pubblicità nel corso della procedura di mobilità in questione, in quanto ha pubblicato tutti gli atti necessari per la corretta conoscenza da parte degli interessati (cfr. all.3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17), ha reso pubblici gli esiti (cfr. all.15 e 18) e ha dato un adeguato riscontro all’istanza della ricorrente (all.14), fornendo altresì alla stessa tutti gli elementi utili per la comprensione della procedura.

Per quanto riguarda le cinque **sedi** originariamente richieste con la domanda di mobilità interregionale del 21/6/2021 - ovvero l’I.C. “F. Masci” di Francavilla al Mare (CH), il Liceo Statale “G. Marconi” di Pescara, l’Istituto Comprensivo di Manoppello (PE), l’I.I.S. “De Titta-Fermi” di Lanciano (CH) e il Liceo Scientifico “Galilei” di Lanciano (CH) - si fa presente che **tali sedi sono state già assegnate in titolarità ad altri dirigenti scolastici, con decorrenza 1° settembre 2021,** come risulta dal citato decreto n. 111 del 14/7/2021 (all.15) e dal decreto n.197.23-08-2021 (all.18). **Tali sedi, quindi, non sono più disponibili.**



Non è neanche ipotizzabile, ovviamente, ripetere le operazioni di assegnazione di incarico sulla base degli esiti delle fasi precedenti, per evidenti esigenze di buon andamento dell'Amministrazione, tutelato dall'Articolo 97 della Costituzione.

Non è possibile disporre l'incarico su una sede già assegnata. Peraltro, un eventuale provvedimento lesivo dei loro interessi comporterebbe, inevitabilmente, la chiamata in giudizio di tali dirigenti scolastici come controinteressati. Pertanto, l'eventuale accoglimento del presente ricorso comporterebbe la necessità per il Direttore Generale di revocare l'incarico già concesso ad un Dirigente scolastico su un'Istituzione scolastica; tale Dirigente scolastico, dunque, assumerà inevitabilmente il ruolo di controinteressato, nei cui confronti si chiede, sin d'ora, che venga disposta l'integrazione del contraddittorio.

In via subordinata, la ricorrente chiede la **precedenza** nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023.

Tale richiesta viene avanzata senza addurre alcun elemento a supporto e comunque **contrasta con le predette norme che regolano gli incarichi della dirigenza scolastica.**

Infatti nella scuola le assegnazioni sono sempre regolate dall'annualità, **le operazioni sulla mobilità si svolgono annualmente e sono circoscritte a ciascun anno scolastico; non possono riversare effetti sulle operazioni dell'anno scolastico successivo, rispetto al quale intervengono apposite circolari annuali e soprattutto ogni anno muta il numero dei posti vacanti e disponibili.**

Non è quindi possibile valutare le disponibilità per il prossimo anno scolastico, che saranno determinate in base al numero dei pensionamenti ed alle disposizioni sul dimensionamento, nei modi e nei termini che saranno stabiliti con la Circolare ministeriale sulla mobilità dei dirigenti scolastici.

Inoltre, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe il sopravanzamento, da parte della prof.ssa Fratturelli, rispetto agli altri partecipanti alla mobilità, che potrebbero avere più titoli della ricorrente e maggiori necessità familiari, per l'assistenza ai sensi della L.104/92.

Dunque si verificherebbe un'inaccettabile lesione dei diritti e degli interessi degli altri Dirigenti scolastici che, a maggior ragione, chiedevano di entrare nella regione Abruzzo o che comunque potevano vantare il medesimo diritto di precedenza nella scelta e che erano interessati alla medesima Regione.

Come logica conseguenza di quanto sopra, inoltre, l'odierno Giudice dovrebbe necessariamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi controinteressati

Si osserva infine che il comma 5 dell'art.33 della L.104/92 non consente di stravolgere le procedure di assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici, che sono regolate da una precisa normativa.



Ai sensi dell'art. 17 del CCNL relativo al personale dell'Area V dell' 11.04.06, infatti, **“Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico [...]” ovvero dal 1 settembre di ogni anno.** Tale norma mira ovviamente a garantire la continuità dell'azione dirigenziale in corso d'incarico.

Infatti, come a tutta la dirigenza pubblica, anche ai dirigenti scolastici sono assegnati, ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 165/01, degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'incarico, che è di durata almeno triennale. Considerata dunque la peculiarità del sistema scolastico, organizzato sulla base dell'anno scolastico (dal 1 settembre al 31 agosto), ne deriva che un'eventuale sostituzione del dirigente scolastico comporta inevitabilmente una lesione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il mutamento di incarichi deve infatti attuarsi mediante procedure collettive, per evidenti esigenze di parità di trattamento del personale dirigenziale scolastico.

Quindi anche la “scelta” prevista dall'art.33 della L.104/1992, deve essere esercitata nell'ambito delle procedure previste dall'Amministrazione per i trasferimenti, e non può avvenire al di fuori di queste, come si evince dall'inciso “ove possibile”, che comporta anche il necessario rispetto delle esigenze “economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro”. Il suo esercizio non può dunque tradursi - soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico - in un danno per l'interesse della collettività (in tal senso Cassazione, SS.UU. sentenza n. 7945 del 27/03/2008) Anche secondo l'ordinanza della Cassazione Civile Sez. L. n. 22885 pubblicata il 13/08/2021 (all.19): “[...], l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso [...]”.

Dunque, la prof.ssa Fratturelli potrà comunque presentare l'istanza per la mobilità interregionale nel prossimo anno scolastico, **nell'ambito delle procedure previste dall'Amministrazione per i trasferimenti, in condizioni di parità di trattamento con tutti gli altri dirigenti scolastici** che da altre regioni chiedono il trasferimento in Abruzzo.

La ricorrente chiede il risarcimento di **presunti danni** in ragione della mancata adozione del provvedimento di mobilità interregionale.

Come si è dimostrato nel corso della presente memoria difensiva e per i motivi sopra illustrati, **la prof.ssa Fratturelli non può vantare alcun diritto alla mobilità interregionale,** perché per la mobilità



interregionale in ingresso erano disponibili soli n. 2 posti, che sono stati assegnati a DS con precedenza per Legge 104/92 *personale*. **Pertanto non sussiste alcun danno ingiusto.**

La permanenza presso l'attuale sede veneta, con i relativi costi, in realtà, non è conseguenza della mancata mobilità interregionale, bensì costituisce il naturale effetto dell'accettazione, da parte della prof.ssa Fratturelli, dell'incarico dirigenziale a seguito del superamento del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici.

La prof.ssa Fratturelli infatti, ha partecipato al concorso **nazionale** ex DDG n.1259 del 23 novembre 2017. Sapeva bene che, ove fosse risultata vincitrice, in base alla propria posizione in graduatoria, così come previsto dall'art.15 del bando (all.1), poteva essere assegnata in qualsiasi regione del territorio nazionale.

In base alla propria posizione in graduatoria è stata quindi legittimamente assegnata in Veneto dal 1° settembre 2020.

Dunque nessun danno può ora lamentare per le spese della locazione e addirittura per la Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani!

Nessun pregiudizio, infatti, sussiste a carico della ricorrente, la quale continua a svolgere il suo servizio nella sede che le è stata assegnata secondo l'incarico dirigenziale ricevuto.

Si osserva inoltre come la ricorrente non abbia affatto provato il danno lamentato, anche con riferimento al genitore deceduto, limitandosi ad addurre generiche doglianze, nonché ad esprimere mere ipotesi.

Controparte si è infatti limitata a descrivere una situazione che – per quanto delicata – non si differenzia sostanzialmente da quella dei tanti lavoratori che si trovano ad affrontare difficoltà familiari analoghe a quella della prof.ssa Fratturelli.

Si consideri inoltre che in virtù della propria qualifica dirigenziale, la prof.ssa Fratturelli può organizzare liberamente il proprio lavoro in maniera autonoma, anche eventualmente da remoto, in ragione della particolare contingenza storica, in cui è come ben noto possibile lavorare in smart working, non essendo soggetta a rilevamento del vincolo orario con le modalità stringenti degli altri dipendenti pubblici.

Si osserva inoltre, *ad abundantiam*, come la prof.ssa Fratturelli, per assistere il familiare disabile, abbia anche diritto ad usufruire dei permessi mensili previsti dall'art. 33 della legge 104/1992.



Si richiama invece l'attenzione dell'On.le Giudice sul grave danno per l'Amministrazione che un eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe.

Il denegato accoglimento del ricorso, infatti, causerebbe un grave vulnus all'interesse pubblico correlato all'esigenza organizzativa del sistema scolastico, in quanto comporterebbe per l'Amministrazione la necessità di dover provvedere, ad anno scolastico in corso, ad effettuare ulteriori operazioni di mutamento di dirigenza nelle istituzioni scolastiche, compromettendo quindi quella complessa procedura per l'assegnazione di incarichi ai dirigenti scolastici, con risvolti nazionali, mettendo quindi in grave difficoltà il regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche, con altrettanto grave danno per gli studenti e per i docenti coinvolti.

Un danno grave per l'interesse pubblico e per la comunità scolastica derivante dalla interruzione della continuità dell'azione dirigenziale in corso d'incarico, con lesione al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

IN VIA ISTRUTTORIA

L'Amministrazione resistente si oppone alle richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, in quanto non necessarie, essendo sufficiente quanto in atti, trattandosi di causa documentale.

Da tutto quanto sopra illustrato si deduce ampiamente e chiaramente l'infondatezza del ricorso proposto dalla prof.ssa Lucia Fratturelli, pertanto l'Amministrazione resistente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, confida nell'accoglimento delle seguenti formulate

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

- respingere l'avverso ricorso in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, provvedendo all'integrale rigetto dello stesso.
- riconoscere e dichiarare la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;
- con vittoria di spese, ai sensi dell'art.152-bis disp.att.c.p.c.

PER IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE CON FUNZIONI VICARIE
Dott. Massimiliano Nardocci

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

